

Consiglio regionale della Regione Puglia

V Commissione permanente

quinta.comm@consiglio.puglia.it

Oggetto: Osservazioni al disegno di legge regionale N. 31 del 10/03/2026

1. Chi siamo

ITALIA SOLARE è un ente del terzo settore (ETS), con circa 1.500 associati, tra enti pubblici, cittadini, professionisti e imprese.

Siamo la principale associazione europea sul fotovoltaico, e riteniamo di essere un valido e utile riferimento per tutto quanto sia utile per una la maggiore diffusione dell'energia solare fotovoltaica in Italia. Ci distingue da altre associazioni il fatto che siamo un ETS e non una mera rappresentanza di interessi economici: il nostro impegno, dunque, è a sostegno dell'intero settore fotovoltaico, come soluzione per l'economicità della fornitura di energia, per la sicurezza energetica, per la riduzione delle emissioni inquinanti e dei gas a effetto serra.

2. Osservazioni generali

Apprezziamo il tono e lo stile del disegno di legge, come anche lo sforzo di individuare aree idonee, ulteriori rispetto a quelle individuate dalla normativa nazionale, che abbiano un significativo effetto in termini di potenziale utilizzabile.

Sotto questo profilo, riteniamo che il disegno di legge possa essere migliorato innanzitutto integrando nelle finalità (articolo 1) obiettivi di contributo a una maggiore autonomia energetica del nostro Paese e di contenimento dei costi energetici per le famiglie e le imprese operanti nella Regione. Anche alla luce degli eventi internazionali di questi mesi

(ma si potrebbe tranquillamente dire: di questi anni), ci sembra infatti fortemente sottovalutato il contributo che il fotovoltaico può dare per questi obiettivi: pochi mesi fa, il GSE ha assegnato al fotovoltaico quasi 9.000 MW di nuova capacità da costruire, e i soggetti che realizzeranno questi impianti si sono impegnati a immettere in rete l'elettricità, per venti anni, a un prezzo medio ponderato intorno a 60 €/MWh, circa la metà del PUN medio annuale degli ultimi cinque anni. Dunque, gli obiettivi della Tabella 1 dell'allegato C-bis del decreto legislativo 190/2024 dovrebbero essere considerati come obiettivi minimi, guardando al fotovoltaico come a una opportunità.

Invece, ci sembra che il disegno di legge abbia un approccio eccessivamente sbilanciato, teso soprattutto a contenere i paventati (ma assolutamente governabili) effetti del fotovoltaico su paesaggio e agricoltura. E anzi il disegno di legge sorvola su alcune indicazioni esplicite del decreto legislativo 190/2024: ci riferiamo in particolare all'articolo 11-bis, lettere i) ed l) del comma 4, in base alle quali le regioni dovrebbero qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi, nonché le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Insomma, il disegno di legge non valorizza l'indicazione della norma nazionale di vedere le rinnovabili anche come strumento per sostenere la competitività delle imprese e favorire la soluzione delle crisi industriali.

Altro punto rilevante è il mancato riferimento agli impianti ibridi (articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 190/2024) e ai sistemi di accumulo elettrochimici, sempre più necessari per una appropriata integrazione delle rinnovabili nel sistema elettrico: a nostro avviso, le aree classificate agricole per gli impianti a fonti rinnovabili dovrebbero esserlo anche per gli impianti ibridi e per i sistemi di accumulo, seppure con limiti, ad esempio dimensionali, per tipologia di area idonea.

Ci sembra poi indispensabile che il disegno di legge precisi (suggeriamo nell'articolo 3) che le procedure semplificate per gli impianti in aree idonee si applicano anche qualora le opere di connessione interrata per il collegamento alla rete ricadono in aree non classificate idonee: è infatti evidente che, in caso contrario, la qualifica di idoneità dell'impianto potrebbe

essere vanificata dal fatto che le opere di rete, per loro natura lineari, assai difficilmente potrebbero interamente ricadere in aree idonee.

Sugeriamo poi che il disegno di legge sia fin d'ora integrato con una disposizione che ribadisca che l'agrivoltaico è consentito su terreni agricoli, in linea e con le modalità previste dal decreto legislativo 190/2024, articolo 11-bis, comma 2, terzo e quarto periodo. Inoltre, riteniamo opportuno che si precisi che sulle ulteriori aree idonee individuate dalla Regione siano consentiti gli impianti a terra qualora le aree siano agricole: ciò appare del tutto coerente con le norme nazionali che attribuiscono alle regioni la possibilità di qualificare come idonee aree dallo 0,8% al 3% della SAU e, nel contempo, recano l'indicazione di qualificare come idonee le aree agricole ove siano presenti, tra l'altro, attività produttive, nonché le aree connotate dalla presenza di poli industriali e le aree di crisi industriale complessa.

Osserviamo infine che le nostre valutazioni sono necessariamente incomplete in quanto il disegno di legge (articolo 5) rinvia a successivo regolamento regionale l'individuazione di aree agricole idonee, tema particolarmente di rilievo per il fotovoltaico. Auspichiamo che il tema sia trattato già nel disegno di legge, con un approccio che punti a qualificare come idonee prioritariamente le aree classificate agricole ma non utilizzabili per scopi agricoli: in tal modo si potrebbe raggiungere il limite del 3% della SAU (senza conteggiare le aree idonee nazionali classificate agricole) senza alcun impatto sull'agricoltura, consentendo, su tali aree, anche impianti di taglia industriale.

Qualora si mantenga il rinvio al regolamento, chiediamo di tener conto del nostro suggerimento e, in ogni caso, che il lavoro di definizione di tale regolamento sia accompagnato da una adeguata consultazione, per la quale offriamo sin d'ora la nostra disponibilità.

3. Osservazioni puntuali sull'articolato

Articolo 2

1. Si reitera la proposta di estendere le idoneità previste anche agli impianti ibridi e ai sistemi di accumulo elettrochimico.
2. Si ribadisce il suggerimento di individuare e qualificare come idonee anche le aree connotate dalla presenza di poli industriali e le aree di crisi industriale complessa (decreto legislativo 190/2024, articolo 11-bis, comma 4, lettere i) ed l)).
3. Comma 2, lettere a) e b): l'idoneità viene circoscritta alla produzione di energia per autoconsumo: si suggerisce di estendere anche alla condivisione di energia rinnovabile, come introdotta dal decreto legislativo 3/2026 nell'articolo 14 del decreto legislativo 210/2021.
4. Comma 2, lettera d): considerato che la prevista distanza di 300 metri è compatibile soprattutto per impianti che si connettono alla rete in media tensione, si ritiene opportuno estendere la previsione anche alle cabine primarie della rete di distribuzione.
5. Comma 2, lettera f): invitiamo a verificare se la disposizione che condiziona l'idoneità dell'area all'asservimento della produzione energetica al centro di elaborazione dati e agli impianti di produzione di idrogeno sia compatibile con il decreto legislativo 190/2024 (articolo 11-bis, comma 1, lettera l), n. 1). Osserviamo, poi, che l'avverbio "unicamente" imporrebbe modalità non efficienti di progettazione ed esercizio degli impianti. Soprattutto, non comprendiamo perché questa opportunità sia limitata solo ai centri di elaborazione dati e agli impianti di produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, nonostante che, nell'articolo 1, comma 2, si stabilisca che, nell'individuazione delle ulteriori aree idonee regionali, la Regione intende privilegiare le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale ovvero destinate alla logistica (già idonee per norma nazionale). Si suggerisce di estendere a tali aree la disposizione del DdL inerente la valorizzazione delle aree adiacenti entro i 350 m di distanza, favorendo l'insediamento di impianti di produzione energetica

rinnovabile, che potrebbero avere la funzione di assicurare energia a basso costo alle imprese operative nelle stesse aree.

6. Comma 2, lettere g): la norma offre una opportunità ad alcune categorie di soggetti pubblici, e già sembra strano che la stessa opportunità non sia estesa agli enti del terzo settore, che non hanno finalità economiche. Ma, più in generale, non si ravvede il vantaggio di limitare l'opportunità solo a tali enti pubblici. Ci sembrerebbe più efficace estendere la previsione a famiglie e imprese che usano siti e impianti nella loro disponibilità per realizzare impianti in autoconsumo e (richiamando quanto suggerito al punto 2) per la condivisione dell'energia. Anche in questo caso, comunque, facciamo rilevare che l'avverbio "unicamente" imporrebbe modalità non efficienti di progettazione ed esercizio degli impianti.
7. Comma 2, lettera i), numero 1: considerato che le aree industriali sono già infrastrutturate e rappresentano rilevanti centri di consumo energetico, si suggerisce di estendere il medesimo criterio di localizzazione entro 500 metri anche agli impianti fotovoltaici, favorendo l'installazione in contesti già antropizzati anche di impianti di taglia industriale.

Articolo 3

Si sottolinea di nuovo la necessità di precisare che le procedure semplificate per gli impianti in aree idonee si applicano anche qualora le opere di connessione interrata per il collegamento alla rete ricadono in aree non classificate idonee.

Articolo 5

1. Comma 1:
 - a. comprendiamo il senso logico della norma ma, allo scopo di dare un contestuale senso alla individuazione delle aree idonee (e, ancor più, di accelerazione), riteniamo indispensabile che si precisi che quanto previsto al comma 1 non si

applica alle aree idonee e di accelerazione, in particolare se individuate come tali dalle norme statali. In caso contrario, la norma rischia, di fatto, di restringere le aree idonee nazionali, che invece devono essere la base di partenza cui aggiungere nuove aree idonee regionali.

- b. Condividiamo la tutela delle produzioni agricole di qualità e le coltivazioni biologiche, ma appare sensato precisare che eventuali spostamenti puntuali e limitati di piante, già consentiti in ambito agricolo previa autorizzazione, non debbano essere preclusi anche nel caso di interventi con finalità energetiche.
 - c. Si suggerisce anche di precisare l'ambito di applicazione della disposizione, chiarendo se essa si estenda a tutte le produzioni biologiche e come debba essere applicata nel caso di impianti agrivoltaici, che per loro natura e per norma statale prevedono il mantenimento e la continuità dell'attività agricola.
2. Comma 2: facciamo notare che quando vi sono piani attuati, nelle aree industriali e nelle ASI non c'è evidentemente spazio significativo per gli impianti fotovoltaici. Comunque, a nostro avviso questa norma sarebbe in chiaro contrasto con la previsione normativa nazionale del decreto legislativo 190/2024, il cui articolo 12, comma 7-bis, stabilisce che le aree industriali sono considerate zone di accelerazione (e quindi anche aree idonee). Segnaliamo anche che il decreto legge 21/2026, attualmente in conversione in Parlamento, prevede che i Consorzi ASI possono individuare superfici da destinare alla realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto di successiva contrattualizzazione a lungo termine, stabilendo che, a tal fine, le effettuano il censimento della disponibilità di coperture o aree pertinenziali funzionali alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree dei Consorzi. Ci parrebbe opportuno che il disegno di legge favorisca l'attuazione di queste disposizioni.
3. Comma 4: ribadiamo quanto già osservato nelle osservazioni generali.

Articolo 6

Comma 1: in coerenza con quanto proposto nel paragrafo di osservazioni generali, si propone che il previsto monitoraggio comprenda anche l'andamento del prezzo zonale dell'energia, che farà certamente registrare riduzioni significativi aumentando ancora la

penetrazione delle rinnovabili e del fotovoltaico in particolare. Si tratta di un parametro di particolare importanza ai fini della formazione del prezzo dell'energia a carico dei consumatori di ciascuna Regione, alla luce del superamento del Prezzo unico nazionale e della sua sostituzione con il Prezzo Zonale, disposto dal decreto legislativo 210/2021 e in fase attuativa a cura di ARERA.

Articolo 9

1. Comma 1-ter, come introdotto dalla lettera a) del comma 1: nella prassi autorizzativa, l'attivazione delle fideiussioni è generalmente richiesta prima dell'avvio dei lavori. L'obbligo di presentazione entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento, quindi anche prima del decorso dei termini di opponibilità da parte di terzi, rischia di configurare un aggravio procedurale ed economico non giustificato per il proponente. Si suggerisce pertanto di non modificare l'attuale norma che prevede l'adempimento prima del momento dell'avvio dell'opera, evitando anticipazioni temporali non strettamente necessarie.
2. Comma 1-ter, lettere a) e b), come introdotto dalla lettera a) del comma 1: riteniamo che i valori delle fideiussioni, pure già attualmente previsti, siano eccessivi. A nostro avviso, in particolare, l'importo fisso pari a 100 €/kW della fideiussione per il ripristino dello stato dei luoghi può determinare costi non proporzionati rispetto agli effettivi oneri di ripristino. Chiediamo che l'importo sia invece determinato sulla base del computo metrico estimativo delle opere di dismissione (come previsto per le attività estrattive): ciò, peraltro, sarebbe assai più coerente con quanto previsto dal decreto legislativo 190/2024, articolo 9, comma 10, lettera d). Infine, paventiamo che l'entità delle fideiussioni scoraggi gli operatori di minore dimensione.
3. Comma 1-quinquies, come introdotto dalla lettera a) del comma 1, modifica di cui alla lettera f) dello stesso comma 1, modifiche di cui alle lettere a) e b) del comma 1: riteniamo che la riduzione dei termini per l'avvio dei lavori e la conclusione dei lavori, con le relative disposizioni sulle escussioni delle garanzie, non tengano conto di alcuni passaggi essenziali per la realizzazione degli impianti e di alcune difficoltà,

che dovrebbero essere invece adeguatamente considerati, in particolare per gli impianti che ricorrono a finanziamenti bancari. Ad esempio, l'ottenimento dei finanziamenti bancari può richiedere tempi difficilmente compatibili con i stringenti termini imposti dalla nuova normativa, e dunque prevedere escussioni di garanzie senza tenere conto delle tempistiche di finanziamento non sembra ragionevole. Parimenti, gli impianti potrebbero avere necessità di accesso ai contratti per differenza del GSE, i quali, però, prevedono il divieto di avvio dei lavori solo dopo che sono disponibili i provvedimenti normativi che li disciplinano e sono state espletate dal GSE e relative procedure. Anche l'approvvigionamento di taluni componenti, come trasformatori di potenza e apparecchiature in alta tensione, può richiedere tempi non compatibili con quelli previsti dalle nuove norme. Si propone quantomeno di mantenere le tempistiche attuali. Si propone anche che i ritardi di finanziamento non imputabile al proponente (ad esempio quando dispongono della parte di equity prevista, non dovrebbe comportare decadenza, ma essere considerata causa di forza maggiore.

4. Sugeriamo infine di modificare l'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31, aggiornando i riferimenti alla normativa nazionale, in particolare, laddove viene richiamato l'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, articolo ormai soppresso.